

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI EROGAZIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO
PER INTEGRAZIONE RETTA
SOGGIORNI CLIMATICI
ANZIANI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 29 novembre 1999 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19 gennaio 2000, con deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 1 dicembre 2003 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 23 dicembre 2008.

Il servizio “**Soggiorni climatici anziani**”, collaudato ormai da 25 anni, riveste un importante momento di socializzazione, e permette anche ai più anziani, e a chi non ha capacità di organizzarsi da solo, di poter godere di un periodo di vacanza, tra aggregazione e divertimento.

Il Comune di Vimercate garantisce la possibilità agli anziani di partecipare ai soggiorni organizzati per la Riviera Ligure, nel periodo Gennaio/Aprile.

ARTICOLO 1 – DESTINATARI

Sono destinatari del contributo **pensionati ultrasessantenni residenti nel Comune di Vimercate**, che intendono iscriversi ai soggiorni climatici rientranti nelle tipologie suindicate e organizzati dal Centro Sociale San Gerolamo, con sede in Via San Gerolamo n. 9, in collaborazione con il Comune di Vimercate.

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli anziani partecipano alla spesa per il soggiorno prescelto **in rapporto al loro reddito familiare pro-capite**, nel seguente modo:

- **chi è in attesa di una pensione, che dà diritto al contributo comunale**, paga un anticipo di €129,00.= salvo conguaglio nel caso in cui riceva la pensione in corso d’anno;
- chi è titolare di pensione minima INPS il 55% della pensione mensile;
- dall’importo della pensione minima INPS a €464,99.= (netto) il 70% della pensione mensile;
- da €465,00.= a €600,00.= (pensione al netto) il 73% della pensione mensile.

Si intende per reddito familiare quanto è proprio del soggiornante e del coniuge, anche in caso di partecipazione al soggiorno di un solo coniuge.

Se l’anziano vive con un altro nucleo familiare (es.: famiglia di un figlio, estranei), viene esaminato solo il suo reddito.

Chi percepisce un reddito familiare mensile superiore a € 600,00.= pro-capite, non usufruisce del contributo comunale.

*Il Comune determina l’entità del contributo, definibile come “**integrazione retta soggiorni climatici anziani**”, pari alla differenza tra la spesa che l’interessato deve sostenere per il soggiorno prescelto (quota individuale per sistemazione in camera doppia) e la quota che lo stesso può pagare sulla base del prospetto suindicato.*

Si precisa che il supplemento di spesa relativo alla camera singola è a totale carico del soggiornante.

Il contributo economico comunale non può superare l’importo di €516.00.=.

Nel corso dell’anno sarà concesso al richiedente un solo contributo per soggiorni climatici.

Tale tetto massimo può essere soggetto a modifiche ed aggiornamenti, in relazione agli incrementi ISTAT, con appositi provvedimenti dell'organo competente.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI RICHIESTA E SUCCESSIVA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è richiesto dall'interessato all'Assessorato alle Politiche Sociali Comunale, attraverso la compilazione dell'apposita modulistica.

Il contributo, calcolato sulla base del presente regolamento, sarà erogato direttamente al richiedente, non appena avrà provveduto al saldo della spesa, per il soggiorno prescelto, all'agenzia organizzatrice.

Per garantire la fruizione del servizio in particolare modo agli anziani con redditi modesti che non sono in grado di regolarizzare la spesa con l'agenzia di viaggi, il Servizio Sociale Comunale, valutando nello specifico i singoli casi, interverrà concedendo in anticipo l'erogazione del contributo definito "integrazione retta soggiorni climatici anziani".

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 novembre 1999, n. 98, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 2 dicembre 1999 al 17 dicembre 1999.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 gennaio 2000, n. 3, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21 gennaio 2000 al 5 febbraio 2000.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione dell'1 dicembre 2003, n. 256, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dall'11 dicembre 2003 al 26 dicembre 2003.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 23 dicembre 2008, n. 623, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 9 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo, con ordinanza istruttoria n. 418 del 13 dicembre 1999, ha richiesto chiarimenti in merito al regolamento adottato con deliberazione C.C. n. 98 del 29 novembre 1999.

Il Consiglio Comunale ha successivamente accolto i rilievi formulati dall'Organo Regionale di Controllo, adottando la deliberazione n. 3 del 19 gennaio 2000.

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento nella seduta del 31 gennaio 2000, atti n. 27.

Il regolamento, così come modificato con deliberazione G.C. n. 256 dell'1 dicembre 2003, è diventato esecutivo in data 21 dicembre 2003.

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento, modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 23 dicembre 2008, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dall'8 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 24 gennaio 2009, dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.